

False indicazioni all'assistito circa lo stato della causa: illecito disciplinare

Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf, già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell'avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all'assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 21 giugno 2018, n. 70 (pubbl. 19.7.2018)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Maria MASI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Michele SALAZAR	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Andrea Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato ad [OMISSIS] il [OMISSIS] (cod. Fisc.: [OMISSIS]) avverso la decisione in data 19/12/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio De Michele;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Tale [TIZIO], con esposto del 11.12.2012, rappresentava al COA di Avezzano di aver incaricato l'Avv. [RICORRENTE] di promuovere un'azione giudiziaria contro il Gruppo [ALFA] Spa.

Rappresentava che la controversia era insorta nel gennaio 2003, a seguito del licenziamento di cui era stato destinatario. Aveva inizialmente officiato per l'impugnativa di licenziamento altro difensore, senza tuttavia ottenere soddisfazione, in quanto il proposto ricorso d'urgenza era stato rigettato.

Nell'ottobre del 2003 aveva officiato l'Avv. [RICORRENTE], al quale assumeva aver consegnato copiosa documentazione, a supporto delle proprie ragioni.

Deduceva l'esponente che a fronte della richieste di chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura affidata aveva ricevuto dal professionista, risposte vaghe, salvo scoprire che presso il Tribunale di Avezzano non pendeva alcun procedimento che lo riguardasse.

Alla richiesta di chiarimenti l'Avv. [RICORRENTE] gli aveva risposto che il procedimento era radicato davanti ad un diverso Ufficio giudiziario (Tribunale di Roma o dell'Aquila). In assenza di precisi riscontri al riguardo, aveva contattato la curatrice del fallimento della ditta già datrice di lavoro, per apprendere che il fallimento di questa, che nel frattempo aveva trasformato la ragione sociale, era stato chiuso.

Nei tre anni precedenti l'esposto aveva compulsato quasi quotidianamente l'Avv. [RICORRENTE] al quale aveva inviato anche tre lettere raccomandate nel periodo agosto 2011 /agosto 2012. Aggiungeva che con l'Avv. [RICORRENTE] vi era stata copiosa corrispondenza a mezzo messaggi di testo (SMS), dai quali emergeva che il professionista gli aveva assicurato il buon esito della controversia, partecipandogli anche l'avvenuta definizione della controversia con esito positivo, tant'è che gli importi liquidati erano in corso di accreditamento su conto bancario.

All'esposto il [TIZIO] allegava oltre alla copia delle tre lettere raccomandate, inviate all'Avv. [RICORRENTE] anche copia "parziale" della trascrizione dei messaggi di testo che assumeva aver scambiato con il professionista (si tratta di 43 pagine, in formato A4, zeppe di messaggi di cui 18 riportanti messaggi inoltrati all'utenza del [RICORRENTE] e 25 relativi a messaggi partiti dall'utenza di questi verso quella del [TIZIO]).

Il COA a fronte dell'esposto invitava l'Avv. [RICORRENTE] a formulare controdeduzioni, incombente che veniva espletato dal professionista, che depositava una nota scritta. In questa l'Avv. [RICORRENTE] contestava di aver ricevuto dal [TIZIO] uno specifico mandato ad litem. Evidenziava che il [TIZIO] gli aveva chiesto consigli e delucidazioni sulla controversia di lavoro con la ditta datrice di lavoro, incaricandolo di recuperare la documentazione che lo riguardava, contenuta nel fascicolo della procedura del fallimento della datrice di lavoro, presso il Tribunale di Roma; rappresentava di aver assolto all'incarico e di aver posto in essere, sia pur in maniera informale, i prodromi per tentare di arrivare ad una soluzione, compulsando al riguardo la società che si era accollata la

posizione debitoria della [ALFA] srl. Aggiungeva che poiché la società assuntrice della posizione debitoria aveva sede in Panama difficilmente il cliente avrebbe potuto avere soddisfazione e che in ogni caso non avrebbe potuto chiedere indennizzi superiori a 20-24 mila euro. Ribadiva, con forza, di non aver ricevuto alcuna procura, per azioni giudiziarie.

All'esito dell'attività istruttoria preliminare il COA, con atto del 10 novembre 2014 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare e contestualmente citava l'incolpato a comparire per rispondere sulla seguente incolpazione:

“violazione dell'art. 6 del CdF in quanto nel 2011/2012, nonostante ripetute e espresse richieste, ha fornito false informazioni al proprio cliente [TIZIO] sull'attività svolta, dando ad intendere allo stesso che, all'esito del suo intervento giudiziale o stragiudiziale era stato effettuato , o comunque avrebbe dovuto ricevere l'accredito di una non meglio chiarita somma da parte della società G.E. Gruppo [ALFA], poi convertita in Spa” .

All'esito dell'attività istruttoria, nel corso della quale venivano sentiti sia il [TIZIO] che l'Avv. [RICORRENTE], veniva emessa decisione con la quale l'Avv. [RICORRENTE] veniva sanzionato con l'applicazione della censura.

Argomentava il COA che le produzioni documentali acquisite, costituite dalla copia dei messaggi di testo che i protagonisti della vicenda si erano scambiati dimostravano come l'Avv. [RICORRENTE] avesse fornito false informazioni al cliente in ordine all'attività svolta, dando ad intendere che all'esito di questa il [TIZIO] avrebbe dovuto ricevere l'accredito di somme. Evidenziava ancora il COA che nessuna contestazione aveva avanzato l'Avv. [RICORRENTE] in ordine al contenuto della trascrizione dei messaggi di testo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso al CNF l'Avv. [RICORRENTE] evidenziando che in virtù di un rapporto di conoscenza, era stato compulsato dal [TIZIO] per avere consigli e delucidazioni sulla vertenza che questi aveva in corso contro la ex datrice di lavoro; che a seguito di tanto aveva rilevato che alla società [ALFA] era succeduta una diversa società che tuttavia aveva sede nelle isole Cayman, per cui l'instaurazione di un giudizio sarebbe stata evenienza da scartare; che in ogni caso non gli era stato conferito alcun mandato formale, nemmeno in vista di una soluzione stragiudiziale della controversia, tanto più che l'esponente non era stato in grado di fornire riferimenti in ordine al periodo di conferimento del mandato; Che alla decisione il COA era pervenuto in carenza di attività istruttoria; deduceva infine che la decisione era stata depositata in ritardo rispetto alla data indicata per l'incombente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] non appare meritevole di accoglimento.

In particolare la doglianza del ricorrente circa la dedotta tardività del deposito delle motivazioni della decisione, rispetto alla data di lettura del dispositivo, non ha fondamento alcuno. Ed infatti non può essere riposto in dubbio che il termine per il deposito della decisione, assunta dal COA, debba considerarsi un termine ordinatorio, per cui un eventuale ritardo, non ha rilevanza, tant'è che il mancato rispetto della tempistica, prevista *ratione temporis* dagli artt. 37 e 50 del RDL n. 1578/33, non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che possa ripercuotersi sulla validità della decisione. (CNF 10.10.2017 n. 148 cfr. 14.04.2016 n. 78).

Parimenti infondata appare l'eccezione con la quale si pretende di stigmatizzare una carenza istruttoria, con particolare riferimento alla mancata audizione di un teste asseritamente rilevante ai fini del decidere.

Va messo in rilievo che nel procedimento disciplinare opera il principio del libero convincimento, per cui il Giudice della deontologia, ha ampio potere discrezionale, nel valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie, tant'è che non è assolutamente censurabile la decisione laddove il convincimento si sia già formato sulla base delle altre evenienze acquisite al fascicolo.

Nella fattispecie il COA ha ritenuto provato l'addebito sulla base dei contenuti delle trascrizioni degli SMS, che i protagonisti della vicenda si erano scambiati, dall'incrocio dei quali risultava come in effetti l'Avv. [RICORRENTE], avesse dato ad intendere al [TIZIO] di aver posto in essere attività finalizzate a far valere le ragioni del cliente, attività che ad un certo punto venivano palesate come produttive di benefici economici.

Di tanto danno contezza i contenuti delle trascrizioni dei messaggi di testo laddove è dato leggere dell'imminenza di accrediti bancari in favore del [TIZIO].

Non solo, ma la produzione delle copie delle lettere raccomandate inviate dall'esponente [TIZIO] all'Avv. [RICORRENTE], senza che quest'ultimo, abbia mai contestato con riscontri, il contenuto delle missive, depone certamente in favore della tesi accusatoria, per cui ben può ritenersi che il [TIZIO] abbia conferito al [RICORRENTE] un mandato per cercare di risolvere l'annosa controversia, a fronte del quale il professionista si è limitato a dare assicurazioni generiche sull'esito arrivando addirittura a partecipare l'imminente soluzione della vicenda.

Il postulato accusatorio, come evidenziato dal COA di Avezzano, ha pertanto trovato supporto nelle allegazioni documentali, per cui il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] non può che essere rigettato, ritenendosi in ogni caso congrua la sanzione comminata, tenuto conto del comportamento complessivo dell'incolpato, il quale oltre a non aver osservato i principi di lealtà e correttezza nei rapporti con il cliente, accreditando lo svolgimento di

attività, ha finito per fornire a costui false informazioni informandolo dell'imminente arrivo di somme di denaro.

P.Q.M.

visti gli artt. 54 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e 59 e segg. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione del COA di Avezzano nel procedimento n. 65/2015.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità del ricorrente e degli altri dati identificativi degli interessati, riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2018;

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 21 giugno 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria